



# GDPR

## **LINEE GUIDA PRIVACY SMART WORKING E CORONAVIRUS**

**Raccomandazioni**

**INAIL**

DIREZIONE CENTRALE  
PER L'ORGANIZZAZIONE  
DIGITALE

# Raccomandazioni del Garante Privacy

*I datori di lavoro non devono effettuare la raccolta di dati sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti. L'obiettivo di prevenire la diffusione del Coronavirus deve essere perseguito da soggetti che istituzionalmente esercitano tali funzioni in modo qualificato.*



L'accertamento e la raccolta di informazioni afferenti ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sugli spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla Protezione Civile.

I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e sui suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. Permangono, in capo al datore di lavoro, gli obblighi di comunicare, agli organi preposti, le eventuali variazioni del rischio “biologico” derivanti dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro, come pure gli ulteriori adempimenti legati alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente.

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9282117>

# MOBILITA' PER MOTIVI DI LAVORO

*Le Pubbliche Amministrazioni possono fare ricorso al lavoro agile nel rispetto degli artt. 18-23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, e lo smart working può essere applicato anche in assenza degli accordi individuali per tutta la durata dello stato di emergenza. Per il DPCM 8.3.2020, ai sensi dell'art. 1 lett. a), occorre evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita sull'intero territorio nazionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (DPCM 9 marzo 2020 dal 10.3.2020 art. 1).*



# OBBLIGHI PER IL PRESTATORE DI LAVORO

Resta salvo l'obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro, ogni situazione di pericolo per la salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, ove, nel corso dell'attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.



# CONCLUSIONI



In generale, le Pubbliche Amministrazioni non possono raccogliere dati sanitari relativi al Coronavirus e i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. Le comunicazioni per motivi sanitari per i dipendenti saranno trasmesse a cura del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o dell'operatore di Sanità Pubblica.

Il dipendente pubblico e chi opera a vario titolo presso la P.A., (convenzionati, consulenti, partite IVA) deve segnalare all'amministrazione di provenire da un'area a rischio. In tale ambito il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, predisponendo canali dedicati.

Le P.A. potranno fare ricorso al lavoro agile anche senza accordo dei dipendenti per tenere aperti gli uffici al pubblico e per limitare i contagi mediante riorganizzazione dell'attività lavorativa per i servizi di back office; i dipendenti pubblici nei loro spostamenti potranno mostrare il tesserino per giustificare i loro movimenti.

# FONTI DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE

DPCM 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020).

D.L. 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020), in vigore del provvedimento: 10/03/2020.

DPCM 8 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In G.U. 8 marzo 2020 n.

59. LEGGE 22 maggio 2017, n. 81, lavoro agile Art. 18 -23.

